C/2025/6325

3.12.2025

Parere del Comitato europeo delle regioni — Prontezza alla difesa europea per il 2030

(C/2025/6325)

Relatore: Ricardo RIO (PT/PPE), sindaco di Braga, Portogallo

Testi di riferimento:

Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030

JOIN(2025) 120 final

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE)

COM(2025) 122 final

Comunicazione Aumento della spesa per la difesa nel rispetto del patto di stabilità e crescita

C(2025) 2000 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano «ReArm Europe»

COM(2025) 188 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

COM(2025) 122 final

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE)

Emendamento 1

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa provenienti dall'EDTIB e accelerare l'adeguamento di quest'ultima ai cambiamenti strutturali, rafforzando in tal modo l'efficienza dell'assistenza finanziaria accordata, è importante stabilire condizioni minime relative al valore generato all'interno dell'Unione. I contratti di appalto comune dovrebbero pertanto prevedere l'obbligo che i costi dei componenti originari dell'Unione***, di Stati EFTA-SEE*** o dell'Ucraina non siano inferiori al ***65 %*** dei costi stimati del prodotto finale.	Al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa provenienti dall'EDTIB e accelerare l'adeguamento di quest'ultima ai cambiamenti strutturali, rafforzando in tal modo l'efficienza dell'assistenza finanziaria accordata, è importante stabilire condizioni minime relative al valore generato all'interno dell'Unione. I contratti di appalto comune dovrebbero pertanto prevedere l'obbligo che i costi dei componenti originari dell'Unione o dell'Ucraina non siano inferiori al ***70 %*** dei costi stimati del prodotto finale.

Motivazione

L'obiettivo del regolamento è rafforzare l'industria europea della difesa nonché contribuire a sostenere l'Ucraina. In tale contesto, solo gli Stati membri dell'UE e l'Ucraina dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del valore europeo di un contratto di appalto comune.

Emendamento 2

Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Gli Stati membri che desiderano ottenere assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE dovrebbero presentare alla Commissione una richiesta corredata di un piano di investimenti nell'industria europea della difesa. Per agevolare l'elaborazione dei piani, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero avviare scambi per stabilire la ripartizione provvisoria degli importi dei prestiti. La Commissione dovrebbe valutare tutte le richieste presentate dagli Stati membri. Nel valutare i piani nazionali, la Commissione dovrebbe avvalersi delle competenze dell'AED o dello Stato maggiore dell'UE, ove opportuno. La Commissione dovrebbe assegnare gli importi dei prestiti agli Stati membri interessati applicando i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza, in particolare se la somma degli importi dei prestiti richiesti supera l'importo totale massimo dell'assistenza finanziaria disponibile a titolo dello strumento SAFE. ***I prestiti dovrebbero essere ripartiti tra gli Stati membri che ne fanno domanda conformemente ai principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.*** I piani di investimenti nell'industria europea della difesa dovrebbero prevedere misure volte a rafforzare la resilienza del settore industriale europeo della difesa, in particolare agevolando l'accesso al mercato della difesa per le PMI, le mid-cap e i nuovi operatori della difesa.	Gli Stati membri che desiderano ottenere assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE dovrebbero presentare alla Commissione una richiesta corredata di un piano di investimenti nell'industria europea della difesa. Per agevolare l'elaborazione dei piani, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero avviare scambi per stabilire la ripartizione provvisoria degli importi dei prestiti. La Commissione dovrebbe valutare tutte le richieste presentate dagli Stati membri. Nel valutare i piani nazionali, la Commissione dovrebbe avvalersi delle competenze dell'AED o dello Stato maggiore dell'UE, ove opportuno. La Commissione dovrebbe assegnare gli importi dei prestiti agli Stati membri interessati applicando i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza, in particolare se la somma degli importi dei prestiti richiesti supera l'importo totale massimo dell'assistenza finanziaria disponibile a titolo dello strumento SAFE. I piani di investimenti nell'industria europea della difesa dovrebbero prevedere misure volte a rafforzare la resilienza del settore industriale europeo della difesa, in particolare agevolando l'accesso al mercato della difesa per le PMI, le mid-cap e i nuovi operatori della difesa. ***Per garantire l'inclusione delle PMI e la capillarizzazione dei fondi destinati all'ecosistema industriale EDTIB, lo strumento SAFE dovrà considerare prioritari i progetti che coinvolgono almeno due PMI degli Stati membri.***

Motivazione

Si vuole sopprimere una parte del testo che appare ridondante.

Emendamento 3

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Gli appalti comuni dovrebbero coinvolgere almeno due paesi partecipanti tra gli Stati membri***, gli Stati EFTA-SEE o l'Ucraina, di cui almeno uno dovrebbe essere uno Stato membro che riceve sostegno sotto forma di prestito a titolo dello strumento SAFE***. Inoltre, i paesi in via di adesione, gli altri paesi candidati e potenziali candidati e gli altri paesi terzi con i quali l'Unione ha stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa (strumento non vincolante) dovrebbero essere autorizzati a partecipare agli appalti comuni realizzati con uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE. ***L'inclusione degli Stati EFTA-SEE e dell'Ucraina tra i paesi che possono contribuire a raggiungere il numero minimo necessario per un appalto comune è giustificata rispettivamente dallo stretto partenariato di tali paesi con***	Gli appalti comuni dovrebbero coinvolgere almeno due paesi partecipanti tra gli Stati membri. Inoltre, ***gli Stati EFTA-SEE, l'Ucraina,*** i paesi in via di adesione, gli altri paesi candidati e potenziali candidati e gli altri paesi terzi con i quali l'Unione ha stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa (strumento non vincolante) dovrebbero essere autorizzati a partecipare agli appalti comuni realizzati con uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati ad apportare ulteriore sostegno all'Ucraina con le attrezzature acquisite grazie all'assistenza finanziaria dello strumento SAFE.

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
l'Unione nella produzione industriale nel settore della difesa e dal fatto che l'Ucraina si trova ad affrontare direttamente la guerra di aggressione in corso da parte della Russia. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati ad apportare ulteriore sostegno all'Ucraina con le attrezzature acquisite grazie all'assistenza finanziaria dello strumento SAFE. ***La partecipazione di tali paesi terzi agli appalti comuni aggiudicati all'EDTIB o alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina o degli Stati EFTA-SEE dovrebbe aumentare il livello di aggregazione della domanda necessaria per ottenere l'espansione della capacità industriale e sostenere l'interoperabilità dei sistemi e dei prodotti impiegati dai partner più stretti dell'Unione in questo settore, oltre a dare agli Stati membri che partecipano a tali appalti l'opportunità di ottenere prezzi migliori.***	

Motivazione

Lo strumento SAFE mira a garantire la prontezza alla difesa dell'UE entro il 2030 rafforzando la catena di approvvigionamento dell'UE, come pure ad incentivare gli appalti comuni dell'UE nel settore della difesa. Per ottenere questi risultati, è necessario che vi partecipino almeno due Stati membri dell'UE, non uno solo, in modo che la dimensione UE risulti evidente.

Emendamento 4

Considerando 27

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
A tal fine dovrebbe essere agevolata l'aggiudicazione dei contratti basati su appalti comuni che coinvolgano almeno ***uno Stato membro*** che ***riceve*** l'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE. La situazione degli Stati membri che realizzano appalti comuni avvalendosi dell'assistenza ricevuta a titolo dello strumento SAFE dovrebbe essere considerata un caso di urgenza risultante da situazioni di crisi che giustifica il ricorso a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, come previsto dalla direttiva 2009/81/CE. Inoltre, al fine di salvaguardare gli interessi di sicurezza degli Stati membri che partecipano ad appalti comuni con il sostegno dello strumento SAFE, è necessario prevedere la possibilità di estendere la partecipazione a un contratto o accordo quadro già in vigore anche alle amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri che non erano inizialmente parti di tale accordo, anche qualora una siffatta possibilità non fosse stata inizialmente prevista dall'accordo, a condizione che sia stato previamente ottenuto il consenso dell'impresa che aveva concluso l'accordo quadro.	A tal fine dovrebbe essere agevolata l'aggiudicazione dei contratti basati su appalti comuni che coinvolgano almeno ***due Stati membri*** che ***ricevono*** l'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE. La situazione degli Stati membri che realizzano appalti comuni avvalendosi dell'assistenza ricevuta a titolo dello strumento SAFE dovrebbe essere considerata un caso di urgenza risultante da situazioni di crisi che giustifica il ricorso a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, come previsto dalla direttiva 2009/81/CE. Inoltre, al fine di salvaguardare gli interessi di sicurezza degli Stati membri che partecipano ad appalti comuni con il sostegno dello strumento SAFE, è necessario prevedere la possibilità di estendere la partecipazione a un contratto o accordo quadro già in vigore anche alle amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri che non erano inizialmente parti di tale accordo, anche qualora una siffatta possibilità non fosse stata inizialmente prevista dall'accordo, a condizione che sia stato previamente ottenuto il consenso dell'impresa che aveva concluso l'accordo quadro.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 5

Articolo 2, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
«appalto comune»: la procedura di aggiudicazione degli appalti di prodotti per la difesa o di altri prodotti a scopi di difesa e i contratti risultanti, attuati da almeno uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo del presente strumento insieme a un altro Stato membro ***o a uno degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono anche membri dello Spazio economico europeo («Stati EFTA-SEE») o all'Ucraina***. L'appalto comune può inoltre comprendere paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati e altri paesi terzi con i quali l'Unione ha stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa (strumento non vincolante).	«appalto comune»: la procedura di aggiudicazione degli appalti di prodotti per la difesa o di altri prodotti a scopi di difesa e i contratti risultanti, attuati da almeno uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo del presente strumento insieme a un altro Stato membro. L'appalto comune può inoltre comprendere ***membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono anche membri dello Spazio economico europeo («Stati EFTA-SEE»), l'Ucraina,*** paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati e altri paesi terzi con i quali l'Unione ha stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa (strumento non vincolante).

Motivazione

Per avere un valore aggiunto europeo e beneficiare quindi di questi prestiti dell'UE, gli appalti comuni dovrebbero comprendere almeno due Stati membri dell'UE.

Emendamento 6

Articolo 4, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
In deroga al paragrafo 1, gli appalti indetti dagli Stati membri possono essere ammissibili al sostegno a titolo dello strumento SAFE nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento. Gli Stati membri che includano tali appalti nel piano di cui all'articolo 7, paragrafo 2, prendono attivamente tutte le misure necessarie per estendere i vantaggi degli appalti in questione ad almeno un altro Stato membro o a uno Stato EFTA-SEE o all'Ucraina, oltre a qualunque paese in via di adesione, paese candidato o potenziale candidato o altro paese terzo interessato con i quali l'Unione abbia stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa. Si applicano, mutatis mutandis, le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 16, paragrafi da 2 a 12.	

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 7

Articolo 8, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Quando adotta una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 2, la Commissione prende in considerazione le esigenze di finanziamento esistenti e previste dello Stato membro richiedente, nonché le richieste di assistenza finanziaria a norma del presente regolamento che altri Stati membri hanno già presentato o previsto di presentare, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.	

Emendamento 8

Articolo 16, paragrafi 7 e 8

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei contraenti e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune sono situati nel territorio di uno Stato membro***, di uno Stato EFTA-SEE*** o dell'Ucraina. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro***, di uno Stato EFTA-SEE*** o dell'Ucraina, i contraenti o i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri, situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.	Le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei contraenti e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune sono situati nel territorio di uno Stato membro o dell'Ucraina. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro o dell'Ucraina, i contraenti o i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri, situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Il costo dei componenti originari dell'Unione***, di Stati EFTA-SEE*** o dell'Ucraina non deve essere inferiore al ***65*** % del valore stimato del prodotto finale. Nessun componente può provenire da un altro paese terzo che violi gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri.	Il costo dei componenti originari dell'Unione o dell'Ucraina non deve essere inferiore al ***70*** % del valore stimato del prodotto finale. Nessun componente può provenire da un altro paese terzo che violi gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri.

Motivazione

SAFE dovrebbe innanzitutto contribuire al rafforzamento della catena di approvvigionamento della difesa dell'UE e aiutare l'Ucraina, non finanziare l'industria della difesa di paesi terzi.

Emendamento 9

Nuovo articolo 18

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	Criteri di esclusione ***Sono esclusi dalla procedura di domanda gli Stati che non rispettano lo Stato di diritto dell'UE, ossia gli Stati membri per i quali è stata avviata la procedura di cui all'articolo 7 TUE e i paesi terzi, compresi i paesi candidati e potenziali candidati, che:*** — ***non rispettano i valori fondamentali dell'UE dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e della democrazia, compresa la democrazia locale;*** — ***hanno un basso tasso di allineamento con la politica estera e di sicurezza comune dell'UE;*** — ***non intrattengono relazioni di buon vicinato con gli Stati membri dell'UE;*** — ***rifiutano sistematicamente di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.*** ***Per i paesi candidati e potenziali candidati, le relazioni annuali della Commissione europea sull'allargamento e sullo Stato di diritto forniscono indicazioni valide sulla situazione del paese in rapporto a tali parametri.***

Motivazione

Il bilancio dell'UE non dovrebbe sostenere le industrie della difesa nei paesi che non rispettano lo Stato di diritto dell'UE, i diritti umani e la libertà, poiché tali paesi potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza dell'UE in futuro.

COM(2025) 188 final

(Proposta di regolamento volta a incentivare gli investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE)

Emendamento 10

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) è stato adottato per sostenere finanziariamente l'urgente rafforzamento della reattività dell'EDTIB e della sua capacità di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili. I trasferimenti volontari di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente allo strumento ASAP nonché i contributi volontari supplementari degli Stati membri o di altri portatori di interessi pertinenti dovrebbero contribuire a fornire sostegno al potenziamento delle capacità di	

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
produzione dell'Unione oltre il 30 giugno 2025. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2023/1525 per introdurre tale possibilità. Poiché tale regolamento ha dimostrato di essere utile per sviluppare nuove capacità di produzione di polveri/propellenti, esplosivi, gusci, capacità di prova e missili in tutta l'Unione, è opportuno garantire che la sua applicazione sia prorogata fino al 31 dicembre 2026.	

Motivazione

L'utilizzo dei fondi della politica di coesione per la produzione di munizioni rimane controverso e non è in linea con la posizione del CdR adottata nella risoluzione RESOL-VII/006.

Emendamento 11

Nuovo considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	È possibile offrire un sostegno all'industria della difesa nell'ambito della politica di coesione, a condizione che sia in linea con la missione fondamentale di tale politica, ossia assicurare lo sviluppo socioeconomico e territoriale, e sia conforme al suo obiettivo generale – sancito dal TFUE – di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni e il ritardo delle regioni meno favorite.

II. **RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CDR)

1. appoggia gli sforzi della Commissione europea volti a garantire la prontezza dell'UE alla difesa entro il 2030 attraverso il rafforzamento delle catene di approvvigionamento europee nel settore della difesa, l'aumento degli investimenti da parte degli Stati membri e il ricorso ad appalti comuni per promuovere l'interoperabilità e le economie di scala, ma esorta al tempo stesso a collaborare con gli Stati membri per eliminare gli ostacoli normativi all'interno dell'UE, come le licenze e la certificazione, al fine di creare un mercato della difesa più integrato e sostenere, oltre alle industrie leader del settore, soprattutto le PMI, in particolare le imprese di nicchia piccole ma molto efficienti e intelligenti;

2. accoglie con favore, in tale contesto, la pubblicazione del pacchetto omnibus sulla prontezza alla difesa, il cui obiettivo è eliminare le strozzature normative, e ne chiede la rapida adozione al fine di promuovere la creazione di un mercato unico della difesa dell'UE. Per accelerare l'espansione dell'industria europea della difesa, anche alla luce delle specificità delle piccole e medie imprese, occorre semplificare sensibilmente i processi e sopprimere in misura sostanziale gli oneri normativi e amministrativi in tutti i settori;

3. rammenta che il CdR ha creato un gruppo di lavoro sulla difesa e incoraggia le altre istituzioni a parteciparvi; più in generale, sottolinea l'importanza della collaborazione e della creazione di alleanze, anche e soprattutto con la rete europea di regioni connesse nel settore della difesa;

4. è favorevole a un solido bilancio dell'UE per la difesa, basato su risorse aggiuntive, unitamente a un mercato integrato della difesa dell'UE e a un migliore coordinamento degli ordini nazionali; osserva che la politica di coesione può sostenere l'industria della difesa se questa contribuisce alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica a livello regionale, in linea con la missione principale di tale politica, e chiede un ulteriore rafforzamento delle sinergie tra la politica di coesione e gli obiettivi di difesa;

5. sottolinea, tuttavia, che la possibilità di trasferire i fondi della politica di coesione, anche su base volontaria, per aumentare il livello delle capacità di produzione di munizioni nell'ambito dell'ASAP dovrebbe essere negata, dato che potrebbe sfociare in una situazione di grave squilibrio nella disponibilità di risorse nell'ambito della politica di coesione, lasciando le autorità di gestione e i beneficiari privi dei fondi necessari per rispettare i loro impegni e obiettivi a lungo termine;

6. aggiunge che, nel costruire un forte mercato della difesa dell'UE, è assolutamente necessario preservare la coesione regionale e la stabilità locale dei territori che ospitano industrie leader del settore a livello nazionale e cluster regionali;

7. chiede che gli sforzi di difesa dell'UE siano concepiti in modo da integrare e rafforzare le strutture e le capacità della NATO, aumentando in tal modo la coerenza globale e l'interoperabilità di fronte all'evoluzione delle minacce alla sicurezza ma, al tempo stesso, evitando la duplicazione delle funzioni e delle strutture della NATO;

8. insiste sulla necessità di rafforzare i nostri punti di forza attuali dell'industria della difesa, in particolare i cluster regionali già esistenti, e di rilanciare quelli situati alle nostre frontiere, in linea con le priorità e le carenze di capacità elencate nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030;

9. sottolinea l'importante ruolo delle regioni nel creare cluster regionali in materia di difesa e legati alla difesa, collegando in tal modo gli enti locali e regionali e le parti interessate alle autorità nazionali ed europee, in particolare per quanto riguarda le priorità, le esigenze e le sfide future;

10. sottolinea l'importanza di ampliare l'ecosistema industriale dell'UE nel settore della difesa, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle start-up, e di sostenerne la specializzazione per garantire la competitività delle catene di approvvigionamento della difesa europea. Ricorda, a tale proposito, l'importante ruolo che possono svolgere le regioni e le città nell'aiutare le imprese nello sviluppo delle loro tecnologie, nell'internazionalizzazione e nell'accesso al mercato, nonché ai fini della promozione della cooperazione tra le regioni europee e della creazione di sinergie in materia di conoscenze e competenze;

11. ritiene che si debba prestare particolare attenzione alle regioni situate alle frontiere esterne e sostiene l'ampliamento delle iniziative – come lo scudo di frontiera orientale – volte a proteggere le frontiere dell'UE; chiede inoltre che gli enti locali e regionali delle regioni frontaliere a rischio di aggressione ricevano un sostegno specifico – compresi, in particolare, strumenti finanziari specifici – per aumentare la loro preparazione e adeguare le loro infrastrutture e politiche socioeconomiche;

12. riconosce il ruolo chiave degli enti locali e regionali nel rafforzare la preparazione civile e nell'aumentare la resilienza dell'UE alle minacce ibride. La manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, gli attacchi informatici e le pressioni economiche sono esempi delle sfide cui devono attualmente far fronte gli enti locali e regionali, in particolare quelli situati alla frontiera orientale dell'UE. Data la loro vicinanza alla popolazione, gli enti territoriali subnazionali sono ormai attori cruciali in campi come la lotta alla disinformazione o l'educazione dei cittadini in materia di protezione civile e difesa civile; sottolinea pertanto l'importanza di coinvolgere anche il livello regionale nell'elaborazione dei piani nazionali per la difesa civile;

13. sottolinea l'importanza di sostenere le tecnologie a duplice uso nell'ambito degli investimenti nel settore della difesa, rafforzando l'industria della difesa, creando benefici di ricaduta per i settori civili, promuovendo la collaborazione tra il settore pubblico, le imprese tecnologiche e i centri di ricerca, sfruttando al meglio gli sviluppi dirompenti delle start-up e consentendo l'innovazione nelle regioni che non dispongono di industrie tradizionali della difesa; sottolinea inoltre l'importanza che le regioni condividano tra loro le buone pratiche in fatto di uso combinato di diversi strumenti della politica di coesione nel campo delle tecnologie a duplice uso, al fine di promuovere lo sviluppo socioeconomico e territoriale.

Sullo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE)

14. sostiene che i 150 miliardi di EUR di prestiti resi possibili dal bilancio dell'UE per rafforzare l'industria della difesa dell'UE debbano andare anzitutto a vantaggio degli Stati membri dell'UE e dell'Ucraina, e che tale strumento finanziario dell'UE debba comprendere almeno due Stati membri;

15. chiede inoltre che, al fine di rispettare lo spirito di SAFE e l'obiettivo finale del pacchetto dell'UE in materia di prontezza alla difesa di mobilitare fino a 800 miliardi di EUR per la difesa dell'UE, la preferenza europea debba essere più marcata nei criteri SAFE, con il requisito che nel prodotto finale il costo dei componenti originari dell'UE sia pari almeno al 70 %, e che l'autorità responsabile dei disegni e modelli si trovi nell'UE;

16. chiede inoltre che le infrastrutture, le strutture e le risorse dei contraenti e dei subappaltatori siano situate nell'UE o in Ucraina, e che altri territori siano presi in considerazione solo in assenza di alternative e previa valutazione da parte della Commissione;

17. sottolinea che i finanziamenti dell'UE devono essere subordinati al pieno rispetto dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani, sia per gli Stati membri che per i beneficiari dei paesi terzi;

18. chiede chiarezza sul modo in cui la Commissione gestirà l'eccesso di domande, dando la priorità ai progetti che rafforzano la prontezza dell'UE in materia di difesa. Per questo si dovrebbero prendere in considerazione aspetti quali le componenti di origine UE, le sedi dei contraenti, il coinvolgimento delle PMI e il sostegno ai cluster regionali di difesa, avendo cura di evitare che le economie locali siano destabilizzate e di preservare le risorse industriali esistenti.

Sull'adeguamento all'aumento della spesa per la difesa nell'ambito del patto di stabilità e crescita (PSC)

19. osserva che molti Stati membri devono far fronte a vincoli di bilancio e non possono aumentare il proprio debito senza mettere a rischio la sostenibilità, il che richiede un'applicazione differenziata della clausola di salvaguardia e ne mette in discussione l'efficacia, dal momento che finora solo 16 paesi l'hanno attivata;

20. esprime preoccupazione per il fatto che la tempistica prevista – un percorso quadriennale – appare troppo breve per aiutare gli Stati membri a integrare strutturalmente la spesa per la difesa nei loro bilanci ed evitare il cosiddetto «precipizio fiscale»;

21. chiede un calendario composto di due fasi (fino al 2032) per aiutare gli Stati membri a integrare la difesa nel loro bilancio ordinario e per offrire la necessaria prevedibilità all'industria della difesa dell'UE. Questi quattro anni supplementari dovrebbero essere sfruttati dagli Stati membri per incorporare gradualmente la spesa per la difesa nel loro bilancio nazionale;

22. osserva che sia SAFE sia l'attivazione della clausola di salvaguardia si basano sull'incentivazione del debito nazionale per finanziare la nostra sicurezza, il che potrebbe aggravare le disparità regionali e frammentare ulteriormente il mercato europeo della difesa; a tale riguardo, l'UE deve sviluppare uno strumento finanziario europeo per stimolare gli investimenti e le capacità nel settore della sicurezza e della difesa a breve termine attraverso un debito comune europeo;

23. sostiene che l'UE deve riflettere anche sulla propria difesa e sicurezza a più lungo termine, con un orizzonte temporale fino al 2050, e osserva che non è sostenibile ricorrere al debito per finanziare in maniera strutturale la nostra sicurezza; suggerisce pertanto l'istituzione di un nuovo sistema di vere risorse proprie per garantire la capacità dell'UE di rispondere efficacemente alle future sfide in materia di sicurezza.

Bruxelles, 15 ottobre 2025

La presidente
del Comitato europeo delle regioni
Kata TÜTTŐ